

approssimativamente, dal 19% del periodo luglio-dicembre 2001 all'attuale 13%.

Tale conseguenza è riconducibile alle innovazioni apportate, nel settore, dalla legge di riforma, secondo la quale le spese legali per i collaboratori di giustizia devono essere corrisposte sulla base di provvedimenti di liquidazione del giudice, previo parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'assistenza legale, pur continuando ad essere materialmente erogata dal Servizio Centrale di Protezione, è dunque regolamentata dai criteri generali previsti per il gratuito patrocinio.

I titoli di pagamento delle prestazioni legali sono quindi attualmente rappresentati dai decreti giudiziali, che pervengono, almeno finora, con minore frequenza rispetto alle parcelle inoltrate direttamente dai difensori, in base alle quali, prima della legge di riforma, venivano corrisposti gli onorari.

La conseguenza è la contrazione, nel semestre oggetto della presente Relazione, come pure in quello precedente, delle somme complessivamente versate.

Ciò ha consentito di liberare risorse da destinare sia all'assistenza durante il programma, sia alle capitalizzazioni per il reinserimento sociale. In particolare, è cresciuta, rispetto al semestre precedente, la percentuale delle somme destinate agli assegni mensili di mantenimento.

Questi ultimi, che per i collaboratori sono sottoposti ad un limite stabilito dalla legge e superabile solo in via eccezionale e con provvedimenti motivati, sono invece adeguati, nel caso dei testimoni, al mantenimento del tenore di vita anteriore all'ingresso nel programma.

In definitiva, la diminuzione delle erogazioni per prestazioni legali ha determinato, nel semestre in esame, un riequilibrio della spesa, da cui ha tratto vantaggio la parte assistenziale vera e propria, soprattutto quella relativa ai testimoni.

Sarebbe tuttavia affrettato e fuorviante concludere che sia giunto il momento di ridurre le risorse destinate all'attuazione dei programmi di protezione.

In primo luogo, le spese legali, pur essendo meno elevate rispetto al semestre precedente, gravano ancora sui fondi per la protezione speciale e la loro diminuzione ha un carattere temporaneo collegato esclusivamente al mutamento delle procedure di liquidazione.

Non va inoltre dimenticato che la riforma del sistema della protezione è improntata ad uno spirito di incentivazione dell'afflusso di nuovi testimoni. Un traguardo del genere può essere raggiunto solo garantendo a questi ultimi condizioni di vita analoghe a quelle precedenti l'ingresso nel programma e prospettive concrete di reinserimento sociale.

Un impegno del genere richiede sicuramente un rilevante impiego di risorse pubbliche, largamente compensato tuttavia dall'utilità che l'apporto dei testimoni può fornire ai procedimenti in materia di criminalità organizzata.

b) L'assistenza sanitaria.

Nel corso del primo semestre del 2002, l'Ufficio sanitario, da tempo operante nel Servizio Centrale di Protezione per prestazioni di assistenza medica e psicologica tramite personale specializzato della Polizia di Stato, ha effettuato **40** interventi medici in favore di un testimone, di **8** collaboratori e di **31** familiari.

Nello stesso periodo, **10** testimoni (con **6** familiari) e **19** collaboratori (con **79** congiunti) hanno usufruito, su loro richiesta, di colloqui di sostegno e orientamento psicologico per affrontare problemi e disagi nella vita sotto protezione.


E' stato curato, in particolare, il coordinamento con le strutture sanitarie, che ha avuto, come interlocutore principale, quelle pubbliche, con l'obiettivo di assicurare un'assistenza qualitativamente ineccepibile, garantendo sicurezza e riservatezza.

Tale attività di coordinamento ha coinvolto, oltre le strutture sanitarie tradizionali (Ospedali, ASL, SERT) anche comunità terapeutiche, case famiglia e case alloggio.

Si è profuso un più intenso impegno nei confronti dei minori e dei testimoni, nella consapevolezza che gli inevitabili cambiamenti di vita causati dalla sottoposizione al programma di protezione sono più difficili da accettare per gli appartenenti a tali categorie.


Non è stata trascurata, nel settore del sostegno psicologico, la fase di formazione e ampliamento delle esperienze. A tale scopo, lo *staff* di psicologi del Servizio Centrale di Protezione sta sviluppando, in collaborazione con altri Centri e strutture della Polizia di Stato, studi e ricerche comuni di settore.

c) *I minori.*



La popolazione minorile presente nel sistema della protezione ammontava, al 30 giugno del 2002, a **1874** unità. Tre minori erano titolari di programma, uno in qualità di collaboratore e gli altri due di testimoni. Gli altri erano familiari, suddivisi in **910** maschi e **870** femmine per i collaboratori e **55** e **36** per i testimoni.


La fascia di maggior incidenza era quella fra gli undici e i quindici anni di età, che annoverava **628** congiunti di collaboratori e **26** di testimoni. Quella meno numerosa andava dai 15 ai 18 anni, con **305** familiari di collaboratori e **19** di testimoni.



Il numero complessivo dei minori è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente semestre, in cui erano 1877.

Il Servizio Centrale di Protezione ha concentrato la propria attenzione nel garantire ai minori sottoposti a speciali misure di protezione il regolare accesso all'istruzione scolastica, attraverso l'ormai collaudato sistema delle iscrizioni con nominativi di copertura.

Nel periodo in esame, le iscrizioni sono state **134**, secondo la distribuzione rappresentata nel grafico che segue.



Anche la situazione dei minori nei rapporti familiari è stata oggetto di una peculiare osservazione e di interventi mirati. Le difficoltà di inserimento nel sistema della protezione, soprattutto i radicali cambiamenti di vita imposti dai trasferimenti di nuclei familiari in cui spesso erano già presenti situazioni di tensione, si ripercuotono sovente con maggiore incidenza sui soggetti più giovani.

Come risultato di tale azione, **25** minori sono stati assistiti, nel semestre in esame, con interventi di sostegno psicologico da parte dell'Ufficio Sanitario del Servizio Centrale di Protezione.

Tali interventi sono inseriti in un quadro di collaborazione permanente con gli Organi della giustizia minorile, in modo da conciliare

le decisioni in materia di affidamento con le esigenze di sicurezza del programma di protezione.

d) Una nuova vita: il reinserimento sociale.

Nel periodo gennaio-giugno 2002, la Commissione ed il Servizio Centrale di Protezione hanno dedicato un particolare impegno alle capitalizzazioni dei collaboratori della giustizia (per quelle dei testimoni, si riferirà nel capitolo ad essi dedicato).

La capitalizzazione, che consiste nella corresponsione in unica soluzione di una somma corrispondente all'importo annuale delle misure di assistenza, non è un premio o un incentivo all'uscita dal programma, bensì un ausilio finanziario per agevolare un percorso, spesso già iniziato, di reinserimento sociale in condizioni di sicurezza.

Essa viene accordata dalla Commissione nella fase terminale della collaborazione, dopo una valutazione generale del comportamento degli interessati, e previa acquisizione del parere delle Autorità giudiziarie.

A smentire qualsiasi interpretazione su un presunto abbandono dei collaboratori "capitalizzati", a questi ultimi vengono garantite, anche dopo la cessazione del programma, sia la scorta, sia il pagamento delle spese, ogni volta che debbano recarsi in dibattimento.

Nel semestre in esame, la capitalizzazione è stata deliberata nei confronti di **49** collaboratori, rispetto ai 17 dello stesso periodo del 2001.

E', inoltre, proseguita l'attività del Servizio Centrale di Protezione per fornire alle persone sotto protezione gli strumenti amministrativi di accesso al mondo del lavoro, in condizioni di parità con gli altri cittadini.

Essa si è concretata nel rilascio di **195** libretti di lavoro con generalità di copertura a **79** titolari di programma e **116** familiari, e in **215** iscrizioni ai Centri per l'Impiego.

Si è anche provveduto a segnalare alle persone protette oltre **9000** opportunità lavorative presenti sul mercato, offrendo aiuto nella compilazione delle domande e dei *curricula*.

Sono state **27** (**5** collaboratori e **22** familiari, di cui **5** minori) le persone che, nel semestre oggetto della presente Relazione, si sono inserite in attività lavorative, nei settori commerciale, edilizio e turistico.

Si sono adottate anche iniziative per la conservazione e il trasferimento degli impieghi ricoperti anteriormente all'ingresso nel programma. In materia, dovrà essere emanato uno dei regolamenti interministeriali di attuazione previsti dalla legge 45/2001, il cui testo è attualmente sottoposto alla concertazione dei Dicasteri interessati.

In attesa del varo definitivo del provvedimento, **3** familiari di collaboratori sono stati posti in aspettativa, mentre per altrettanti si è perfezionato il trasferimento della sede lavorativa.

Altri **4** congiunti di titolari del programma sono stati iscritti alle Camere di Commercio per intraprendere attività commerciali.

Va osservato che, per i collaboratori, è necessario creare le premesse per il loro inserimento nel mercato del lavoro, tenendo conto delle esperienze professionali pregresse e del regime di misure restrittive della libertà cui sono, talvolta, sottoposti.

Nel caso dei testimoni, si tratta spesso di ricostruire un'attività professionale preesistente o, qualora ciò non sia possibile, individuarne una di livello analogo.

Per quanto riguarda i familiari, tra i quali prevalgono i minorenni, lo sforzo intrapreso dagli Organi della Protezione è quello di porli in grado di accedere all'istruzione e alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini, in modo da favorire un completo affrancamento dagli influssi criminogeni cui si sono trovati esposti nella famiglia di origine.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI DEL PROGRAMMA: TIPOLOGIA E CONSEGUENZE

L'art. 13 quater della legge 13/2/2001, n. 45 elenca sistematicamente le cause che possono portare alla revoca del programma di protezione.

Esse consistono, in linea generale, nel mancato rispetto degli impegni di rendere le dichiarazioni necessarie alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e di specificare i propri beni patrimoniali, nella perpetrazione di delitti e nell'inosservanza delle regole del programma di protezione.

La relativa sanzione della revoca del programma avviene con provvedimenti motivati da parte della Commissione Centrale, dopo aver acquisito i pareri, non vincolanti, delle Autorità giudiziarie.

Nel semestre in esame, il Servizio Centrale di Protezione ha segnalato **30** persone, tra collaboratori e familiari, che si sono resi responsabili, alcuni più volte, di comportamenti violatori.

